



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 19 settembre 2017
(OR. en)**

11924/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0198 (NLE)**

**RECH 289
MED 66
AGRI 448
MIGR 162
RELEX 725
AL 11**

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

ACCORDO
DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA ALGERINA
DEMOCRATICA E POPOLARE
VOLTO A STABILIRE I TERMINI E LE CONDIZIONI
DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA ALGERINA
DEMOCRATICA E POPOLARE
AL PARTENARIATO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
NELL'AREA MEDITERRANEA (PRIMA)

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "Unione",

da una parte, e

LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata "Algeria",

dall'altra,

in seguito denominate "parti",

CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra¹ ("accordo euromediterraneo"), entrato in vigore il 1° settembre 2005, prevede la cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica;

CONSIDERANDO che l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica², entrato in vigore l'11 giugno 2013, stabilisce un quadro ufficiale di cooperazione tra le parti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;

¹ GUUE L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

² GUUE L 99 del 5.4.2012, pag. 2.

CONSIDERANDO che la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ disciplina i termini e le condizioni della partecipazione degli Stati membri dell'Unione e dei paesi terzi associati al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 ("Orizzonte 2020") che sono Stati partecipanti all'iniziativa, in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive dell'iniziativa;

CONSIDERANDO che, in conformità della decisione (UE) 2017/1324, l'Algeria diventa Stato partecipante al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea ("PRIMA") a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria a PRIMA;

CONSIDERANDO che l'Algeria ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri dell'Unione e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA;

CONSIDERANDO che un accordo internazionale tra l'Unione e l'Algeria è necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi dell'Algeria in qualità di Stato partecipante a PRIMA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

¹ Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GUUE L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

La finalità del presente accordo è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea ("PRIMA").

ARTICOLO 2

Termini e condizioni della partecipazione dell'Algeria a PRIMA

I termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324. Le parti rispettano gli obblighi previsti dalla decisione (UE) 2017/1324 e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, della medesima. Le modalità dettagliate dell'assistenza sono convenute tra le parti in quanto essenziali alla loro cooperazione a norma del presente accordo.

ARTICOLO 3

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dall'altra, al territorio dell'Algeria.

ARTICOLO 4

Firma e applicazione provvisoria

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

ARTICOLO 5

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo rimane in vigore fintantoché rimane in vigore la decisione (UE) 2017/1324, salvo denuncia di una delle due parti in conformità dell'articolo 6.

ARTICOLO 6

Denuncia

1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento notificando per iscritto all'altra parte l'intenzione di porvi fine..

La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla data in cui il destinatario riceve la notifica scritta.

2. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Le parti risolvono di concerto eventuali altre conseguenze della denuncia.

ARTICOLO 7

Risoluzione delle controversie

La procedura di risoluzione delle controversie prevista all'articolo 100 dell'accordo euromediterraneo si applica a qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.